



COMUNE DI NOVALESA

PROVINCIA DI TORINO
CAP. 10050 Via Susa 19

TEL. (0 1 2 2 / 6 5 3 3 3 3) FAX (0 1 2 2 / 6 5 3 1 0 4)

P . I V A 0 0 8 7 8 0 8 0 0 1 9

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E
DISCIPLINA DEL
MERCATO AGRICOLO
PRODOTTI LOCALI
DEL COMUNE DI NOVALESA**

*Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2010

Pubblicato all'albo pretorio dal 03/05/2010 al 18/05/2010

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 -Modalità di partecipazione

Art. 3 – Presentazione delle domande

Art. 4 -Condizioni di partecipazione

Art. 5 -Monitoraggio dei prezzi

Art. 6 -Caratteristiche dei posteggi

Art. 7 -Calendario del mercato e orari

Art. 8 – Durata della concessione del posteggio

Art. 9 -Obblighi dei partecipanti

Art. 10 -Pulizia del suolo pubblico

Art. 11 -Disposizioni igienico -sanitarie

Art. 12 -Attività collaterali

Art. 13 -Sanzioni

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Novalesa istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del mercato agricolo di Novalesa persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;

Art. 2

Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo di Novalesa gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Novalesa e anche della Val Cenischia, in particolar modo residenti o villeggianti nel Comune di Novalesa o su specifica richiesta del Comune;
- b) piccoli agricoltori iscritti in regime speciale, semplificato e di esonero.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune.

2. La domanda, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo di Novalesa e copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.

3. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

4. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.

5. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo.

6. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

7. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Novalesa con assegnazione temporanea di un posteggio.

L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Novalesa nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4

Condizioni di partecipazione

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli, piccoli agricoltori, che rispettino le seguenti condizioni:

a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;

d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 5

Monitoraggio dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio;

2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

Art. 6

Caratteristiche dei posteggi

1. Il numero massimo dei posteggi disponibili viene fissato dalla Giunta comunale per un numero massimo di 10 (dieci), destinati alla seguenti categorie merceologiche:

-prodotti di ortofrutta;

-prodotti di florovivaistica;

-prodotti lattiero – caseari;

-insaccati;

-vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;

-miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;

-prodotti biologici.

2. Ogni posteggio ha una superficie massima di mq. 3x2.

3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art. 7

Calendario del mercato e orari

1. Il mercato agricolo si svolge in Novalesa, nella giornata di sabato e/o di domenica, con cadenza e luogo specifico stabilita dalla Giunta comunale.
2. Il mercato agricolo osserverà l'orario stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Art. 8

Durata della concessione del posteggio

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità illimitata fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione.
2. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 9

Obblighi dei partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica, che verrà determinata in forma forfetaria dalla Giunta Comunale.

Art. 10

Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.
2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni igienico -sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico -sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.
2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 12

Attività collaterali

1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 13

Sanzioni

1. La Polizia Municipale accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.